

REGOLAMENTO

CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I professori ordinari e associati possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 240/2010, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico) e di cui all'art. 10 della Legge n. 311/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Ai soli fini del presente Regolamento, nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti, presso le Università ed altri Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ove questi siano considerabili ai fini della ricostruzione di carriera.

Art. 2 – Anno sabbatico

1. I professori possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art. 1, a meno che il rientro anticipato avvenga entro il primo semestre.
2. Si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 230/2005.
3. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico.
4. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 3 – Congedo per motivi di studio o ricerca

1. I professori possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 311/1958. Di norma tale congedo ha durata annuale (anno solare) ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art. 1.
2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 4 – Presentazione delle domande e valutazione

1. Le domande di congedo di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento sono indirizzate al Direttore e vanno presentate al competente ufficio dell'Amministrazione entro il termine del 30 ottobre dell'anno precedente l'anno accademico per il quale viene richiesto il congedo stesso.
2. Le domande dovranno necessariamente contenere:
 - l'esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi all'estero;
 - l'esatta indicazione dell'istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
 - il programma e una relazione sull'attività da svolgere;
 - la dichiarazione sulle modalità di copertura delle eventuali attività didattiche che non potranno essere garantite;
 - la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
 - la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
 - per il congedo di cui all'art. 3, i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.
3. Il godimento, durante il periodo di congedo, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
4. Il competente ufficio dell'Amministrazione provvede all'istruttoria della richiesta accertandone, sulla base della normativa vigente e della documentazione agli atti, la regolarità formale e, in caso positivo, trasmette la richiesta al Consiglio Accademico per il successivo parere.
5. Il Consiglio Accademico esprime, entro il 30 novembre successivo, un parere obbligatorio sull'accoglimento della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:
 - rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze scientifiche;
 - durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;
 - possibilità di adeguata sostituzione didattica;
 - consistenza dei docenti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o affini.
6. Il congedo è autorizzato con Decreto del Direttore.
7. Nel concedere le autorizzazioni, il Consiglio Accademico tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto ivi incluso il contenimento della spesa per l'eventuale didattica sostitutiva, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione anche tra le diverse aree disciplinari.

Art. 5 – Relazione sull'attività svolta

1. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo di cui al presente Regolamento, i professori devono presentare una relazione scientifica, debitamente documentata, sull'attività svolta nel corso del periodo di congedo.
2. La relazione, indirizzata al Direttore, va presentata al competente ufficio dell'Amministrazione che ne cura l'inoltro al Consiglio Accademico per la successiva valutazione.
3. Il Consiglio Accademico, nella valutazione delle relazioni presentate, esamina in particolare la produzione scientifica realizzata nel periodo di congedo, la permanenza all'estero e la sua durata, la partecipazione a convegni e la congruità rispetto al programma presentato al momento della richiesta.
4. Il Consiglio Accademico può, sulla base delle relazioni presentate, proporre al Consiglio Direttivo diverse ripartizioni dei fondi a disposizione dell'Istituto per la ricerca individuale.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. La disciplina del presente Regolamento si applica a partire dai congedi in fruizione per l'anno accademico 2014-2015.
